

Sent. n. 2526/2010
CRON. n. 2629/2010
rep. 5954

Esatti a
marche
Emilio
16/11/09
H. Emel
10/10/09
2010



TRIBUNALE DI FIRENZE
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano



Il Tribunale Civile e Penale di Firenze
Sezione III civile
in persona di

Dr. Isabella Mariani

Giudice Unico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo il 21 dicembre 2007 e
segnata

al n. 19651-2007 Affari civili Contenziosi
promossa da

Hewlett Packard Italiana Srl (Avv. Tassone, Ferdinando
Emanuele, Erika Guerri, Carlo Santoro, Paola Errani)
contro

Marco Pieraccioli (Avv. Anna Maria Fasulo)

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Firenze n.5384/2007.

All'udienza del 1 ottobre 2009 la causa veniva trattenuta
in decisione sulle seguenti conclusioni:

PER L'ATTORE PER IL CONVENUTO

come da verbale 1.10.2009

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Premesso che

- con sentenza n. 5384/2007 il Giudice di Pace di Firenze
condannava parte appellante a pagare a favore di parte

14/10
10/10/09
2010

SM

appellata la somma di euro 140⁰⁰ in virtù della non accettazione delle condizioni di contratto della licenza d'uso del software Microsoft;

- parte appellante ha impugnato la suddetta sentenza eccependo:

1) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce al sig. Pieraccioli il diritto all'adempimento di un'obbligazione contrattuale in assenza di un contratto concluso tra le parti e, comunque, nella parte in cui travisa la funzione e il contenuto di un avvertimento inserito in un proposta contrattuale;

2) erroneità della sentenza nella parte in cui attribuisce rilevanza allo stato soggettivo del sig. Pieraccioli al l'acquisto del computer,

3) ultrapetizione, difetto di motivazione ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico di HP un'obbligazione restitutoria di fonte apparentemente non negoziale;

4) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, prescindendo dalle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, accoglie la domanda di rimborso del prezzo asseritamente pagato per il software microsoft works 8;

5) difetto di motivazione ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui determina il quantum dell'obbligazione di rimborso.

Parte appellata contestava i motivi di appello riportandosi alla sentenza del Giudice di Pace appellata.

RITENUTO IN DIRITTO

L'appello è infondato.

Con particolare riferimento al primo e al terzo motivo di impugnazione, non appare condivisibile l'assunto secondo



cui non sarebbero sorti obblighi in capo all'appellante, non essendo stato concluso tra appellante e appellato alcun contratto relativamente al software Microsoft.

La vicenda contrattuale sottesa al presente giudizio deve essere ricostruita come segue.

Pieraccioli Marco ha acquistato presso l'Unicoop Firenze Soc. Cooperativa un computer tipo notebook marca Compaq con preinstallato il software Microsoft (windows XP e Works 8).

Dopo aver acceso per la prima volta il computer e letto la schermata contenente l'EULA a cui è premessa la seguente clausola: "qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto, non potrà utilizzare o duplicare il software e dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso", il sig. Pieraccioli, non essendo interessato all'uso di tale software, ha contattato la Hewlett Packard (in seguito HP), in qualità di produttore del computer, per ottenere il rimborso di quanto già pagato al momento dell'acquisto per l'uso del software.

Nel caso di specie emergono due distinte vicende negoziali; quella relativa al computer (hardware) inteso come macchinario e quella relativa al programma informatico ivi preinstallato (software).

Una simile ricostruzione discende dalla considerazione che hardware e software sono due beni distinti e strutturalmente scindibili oggetto di due diverse tipologie negoziali.

AM

Mentre l'hardware è un macchinario pacificamente riconducibile alla categoria dei beni mobili, il software è il programma che può essere installato all'interno del macchinario ed è invece riconducibile alla categoria dei beni immateriali, consistendo il suo valore, anche da un punto di vista giuridico, nel contenuto creativo e ideativo dello stesso (tecnicamente il software è definito come lo sviluppo esecutivo, espresso in un linguaggio comprensibile anche al macchinario, di una o più idee fondamentali sottoforma di regole). A questo proposito preme sottolineare che il D.Lgs. 518/1992 ha ufficialmente inserito il software tra le opere dell'ingegno tutelate con la legge sul diritto d'autore.

Hardware e software sono strutturalmente scindibili tanto che si possono acquistare macchinari privi di programmi preinstallati e viceversa, anche questi ultimi, possono essere acquistati indipendentemente e separatamente dall'hardware.

Dalla diversa natura giuridica dei due beni discende anche la diversa tipologia dei contratti ad essi relativi.

La fornitura di hardware avviene normalmente mediante contratti di compravendita, locazione o leasing.

Nel caso di specie il contratto con cui l'appellato ha acquistato il macchinario (hardware) presso il centro commerciale è un contratto di compravendita di cosa mobile, disciplinato dagli artt.1510 e ss. c.c., contratto che si è perfezionato ed ha avuto anche la sua esecuzione avendo le parti adempiuto all'obbligo di consegna del bene e di pagamento del prezzo.

Il software, quale opera dell'ingegno e bene immateriale, non è oggetto di un contratto di compravendita, ma di un

MU

contratto di licenza d'uso. In tal senso Trib. Bari 04704/1994 secondo cui: "Con riferimento alla fornitura di hardware e software deve ritenersi ammissibile l'applicabilità dello schema negoziale della vendita solo per quanto riguarda la fornitura di hardware. Per quanto riguarda la fornitura di software, invece, a prescindere dal tipo specifico di vendita (a prova o con riserva di gradimento), detto schema appare inapplicabile. Si deve, infatti, nettamente distinguere tra contratti di cessione dei diritti di utilizzo del programma e contratti di cessione dei diritti attinenti allo sfruttamento economico del programma stesso. La prima tipologia contrattuale è generalmente e comunemente denominata "licenza d'uso" ed ha per oggetto il trasferimento dei diritti d'uso, in maniera non esclusiva, atteso che il cedente opera la cessione a favore di una pluralità di soggetti, senza che venga trasferita la proprietà del programma. La seconda tipologia contrattuale è una vendita in senso tecnico che non consente l'uso ripetuto del bene da parte di una pluralità di soggetti diversi da quello a cui è stata ceduta la proprietà. Nel caso di specie il contratto controverso è da ritenersi inquadrabile nella prima categoria atteso che non sono stati ceduti in via esclusiva i diritti di utilizzazione del programma ma solo la facoltà d'uso per un dato periodo di tempo".

Il contratto di licenza d'uso di un programma (detto anche nolo o noleggio) è l'accordo con cui il fornitore cede al licenziatario, dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo il programma oggetto di licenza e la relativa documentazione accessoria.

Stelli

La licenza d'uso è una forma negoziale con funzione analoga alla locazione, mediante la quale non si cede il diritto di proprietà sul software (come nella vendita) ma solo il diritto, peraltro non esclusivo (la natura dell'opera consente di formarne copie molteplici), di usare il software.

All'utente viene messo a disposizione il c.d. codice-macchina, ovvero solo una versione del programma che consente di farlo eseguire dalla macchina, e non invece il c.d. codice-sorgente, cioè la versione in linguaggio di programmazione che consente di renderlo intelligibile all'uomo, insieme con la relativa documentazione logica e di progetto. L'utilizzatore non potrà quindi conoscere il funzionamento del software, né modificarlo, aggiornarlo o intervenire su di esso.

L'analogia con il contratto di locazione comporta l'applicazione al contratto di licenza d'uso del software, in quanto compatibile, della disciplina prevista con riferimento alla locazione di beni mobili dagli artt.1571 e ss..

Nel caso di specie il software Microsoft (windows XP e Works 8) preinstallato sul macchinario compravenduto non è stato acquistato da Pieraccioli al momento dell'acquisto del macchinario (non può essere trasferito il diritto di proprietà sul software).

Solo nel momento successivo in cui ha acceso il PC l'acquirente ha avuto la possibilità di accettare le condizioni generali del contratto di licenza d'uso relativo al software preinstallato predisposte dal produttore.

Handwritten signature

La predisposizione delle condizioni generali del contratto di licenza d'uso del software da parte del produttore è riconducibile allo schema negoziale del contratto per adesione, disciplinato dall'art.1341 c.c..

La mancata accettazione da parte di Pieraccioli delle condizioni predisposte unilateralmente dall'altro contraente, equivale alla mancata adesione al contratto di licenza d'uso del software, che pertanto non si è perfezionato.

La circostanza che tale contratto di licenza d'uso non si sia perfezionato comporta il diritto dell'acquirente del PC ad ottenere il rimborso di quanto pagato anticipatamente per il software e il corrispondente obbligo di restituzione in capo all'appellante.

Infatti la particolarità della vicenda negoziale in esame è data da ciò che il produttore non si è limitato a predisporre le condizioni generali di contratto, avendo anche, per quel che più conta, preinstallato il software all'interno del macchinario anticipatamente rispetto all'eventuale adesione dell'acquirente.

Dalla preinstallazione del software deriva che lo stesso è consegnato all'acquirente del PC ancor prima rispetto al perfezionamento del contratto d'uso dello stesso; l'acquirente del PC paga in via anticipata il corrispettivo previsto per il diritto di uso del software. L'obbligo restitutorio della somma di denaro previamente pagata deriva da un clausola negoziale, posta prima e al di fuori del testo contrattuale di licenza d'uso del software, e invocata da parte attrice sin dall'atto di citazione, con la quale il predisponente assume l'obbligo di restituzione della somma anticipata dall'acquirente del

AU

computer a causa del fatto che il pagamento è rimasto
privo di giustificazione causale e economica, a motivo
della mancata conclusione del contratto di licenza d'uso.
Quindi l'obbligo di rimborso ha fonte ^{negoziale}
unilaterale nascente da un'esecuzione anticipata ^{dell'atto parte} di un
contratto poi non concluso. D'altra ~~parte~~ ^{parte}
l'interpretazione nasce dalla semplice lettura della
clausola contenuta nella schermata di apertura del
computer (è pertanto da respingere anche l'argomentazione
relativa alla nullità di tale clausola ai sensi degli
artt.1325,1346,1418 c.c. poiché nel caso di specie come
sin ora motivato l'obbligo è perfettamente determinato).
Né può essere disconosciuta in capo all'appellante la
qualifica di produttore dell'hardware; non è dirimente la
circostanza, peraltro addotta in via del tutto generica,
che il macchinario non è stato prodotto materialmente da
HP, essendo tale società titolare del marchio Compaq ed
avendo provveduto ad installare Microsoft all'interno
dell'hardware per poi porlo in vendita.
Né la clausola contrattuale sopra citata può essere
validamente interpretata, come prospettato da parte
appellante, nel senso di subordinare il rimborso (in
questo caso sarebbe rimborsato l'intero prezzo pagato)
alla restituzione sia del software che dell'hardware.
Infatti una simile interpretazione muove da un presupposto
logico assolutamente sbagliato, quello di considerare il
software parte integrante del PC, mentre, come sopra si è
motivato, essi sono beni scindibili.
Non si considera poi che le vicende contrattuali relative
all'hardware e al software sono distinte, l'una è una

Ami

vendita perfezionata, l'altra è un contratto di licenza d'uso predisposto unilateralmente e soggetto ad adesione. Per tali motivi non è condivisibile l'orientamento seguito dal Giudice di Pace ^{di Pace} nella sent. n.5360/2009 citata dall'appellante in quanto ricostruisce la fattispecie come un'operazione contrattuale unitaria.

Infondato è anche il secondo motivo dell'impugnazione.

Del tutto indimostrata è la configurabilità della volontà espressa dal sig. Pieraccioli di non usare il software in termini di riserva mentale.

Si deve invece ritenere che la volontà dell'appellato di non aderire al contratto di licenza d'uso di Microsoft si sia formata dopo aver letto le condizioni generali relative a tale contratto; d'altra parte è solo in questo momento che l'utente ha preso conoscenza del contenuto contrattuale.

Ben motivata risulta pertanto la sentenza impugnata nella parte in cui non reputa sufficiente, ai fini della manifestazione di un valido consenso, che la presenza di Microsoft sia indicata sulla confezione del prodotto o nel materiale pubblicitario.

Inoltre il Giudice di primo grado correttamente valuta la situazione individuale dell'attore non attribuendo rilevanza alla circostanza che molti utenti di PC richiedano software preinstallati; avendo il giudice infatti cognizione sulla specifica vicenda contrattuale. Nello stesso senso è priva di qualsiasi rilievo giuridico l'osservazione per cui il Pieraccioli avrebbe dovuto acquistare il PC presso un rivenditore specializzato e non presso la grande distribuzione, poiché così facendo

avrebbe potuto acquistare un PC senza software (l'utente è libero di acquistare il prodotto dove vuole!).

Né si può attribuire rilievo alla circostanza che il sig. Pieraccioli fosse un esperto informatico. Infatti il riconoscimento dell'obbligo di rimborso in capo a HP discende non dall'applicazione della normativa a tutela del consumatore (che non risulterebbe applicabile al professionista) ma dalla ricostruzione della vicenda negoziale nei termini sopra descritti (si è in presenza di due beni distinti oggetto di due diverse vicende negoziali).

Non meritano accoglimento neanche il quarto e quinto motivo di impugnazione.

La mancata produzione in giudizio del testo del contratto di licenza relativo a Works 8 da parte dell'appellato si giustifica considerando che l'estrazione del testo del contratto dal cd di Works 8 avrebbe comportato di recidere i sigilli applicati alla confezione dello stesso con ciò invalidando la possibilità di restituirlo e comunque tale modello di contratto è uguale per tutti gli utenti ed è può reperire sui siti microsoft.

Quanto all'importo del rimborso le contestazioni svolte appaiono tardive e il prezzo correttamente determinato sulla base del prezzo di vendita di mercato non avendo tra l'altro parte appellante specificato il meno derivante dagli adattamenti asseritamente operati.

Le spese di causa, attesa la peculiarità della questione, devono essere compensate.


PQM

Rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Firenze n.5384/2007, che conferma. Compensa tra le parti le spese di causa.

Firenze 24/07/2010

IL Giudice


Dr. Isabella Mariani



Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Serena Menicucci, MOT

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 27.07.2010



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Santalucia Antonina)

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 LUG. 2010
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Santalucia Antonina)